

d) esprimere pareri in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

e) esprimere parere sulla adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;

f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito da otto componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero per le politiche agricole, tre designati alla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, uno designato dal Ministro dell'industria e dell'artigianato e uno designato dal Ministro della sanità. Il Comitato tecnico è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni e Province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni. Il comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole, eventualmente integrate con esperti individuati in relazione agli adempimenti di propria competenza. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. Gli organismi privati che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 e dall'articolo 7 del Regolamento CEE 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Comitato tecnico di cui al comma 2.

5. Per ogni denominazione registrata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 e dall'articolo 7 del Regolamento CEE 2082/92, l'organismo associativo maggiormente rappresentativo dei produttori o dei trasformatori comunica al Comitato tecnico l'organismo di controllo scelto, tra quelli autorizzati dal Comitato tecnico, per l'esecuzione dei controlli. In assenza di tale comunicazione, le Regioni e le Province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni designano un organismo privato tra quelli autorizzati dal Comitato tecnico.

6. Gli organismi privati designati possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 2081/92 e per una o più attestazioni di specificità ottenute ai sensi del Regolamento CEE 2082/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta e ogni attestazione di specificità è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato.

7. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle Regioni e Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta o una singola attestazione di specificità.

8. Il decreto istitutivo del Comitato tecnico ed i successivi decreti di autorizzazione degli organismi privati sono emanati entro il 31 dicembre 1997.

**51. 01.**

Sedioli.

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).*

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano

osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

**51. 02.**

La Commissione.

**(A.C. n. 3838 — sezione 52)**

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 52.

*(Modifica della legge comunitaria 1991).*

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

ART. 52.

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis (*Protezione degli animali destinati alla macellazione*). — 1. È necessario prevedere per la particolare natura della materia che gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali siano tenuti a seguire un corso di formazione sul benessere degli animali, da svolgere da parte delle regioni di appartenenza.

2. Ai privati cittadini in luogo pubblico o privato non è consentito di effettuare tali operazioni.

**52. 03.**

Procacci

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis (*Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione*). — 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto determinante non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge ».

**52. 01.**

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,  
Pittino, Chincarini.

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis (*Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione*). — 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente.

**52. 02.**

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,  
Pittino, Chincarini.

**(A.C. n. 3838 — sezione 53)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il contenzioso italiano con l'Unione europea non giova all'immagine dell'Italia e spesso può essere evitato;

37 direttive inserite nel disegno di legge comunitaria per il 1995-97 sono og-

getto di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea;

36 direttive inserite in precedenti leggi comunitarie non sono state ancora attuate, 21 di esse risultano in procedura d'infrazione e per 4 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già emanato una sentenza nei confronti dell'Italia per mancata attuazione;

20 direttive, il cui termine è già scaduto, non sono inserite nel provvedimento in esame, né in una qualsiasi precedente legge comunitaria: 5 di esse sono oggetto di procedure di contenzioso o precontenzioso;

impegna il Governo

ad ottemperare agli impegni europei di recepimento delle direttive in tempo utile, recuperando il tempo perduto.

**9/3838/1**

Fei, Bergamo.

La Camera,

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3838-A, è previsto di conferire la delega al Governo affinché emani, in tempi stabiliti, disposizioni integrative e correttive della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto a differenti figure del mondo professionale e a categorie tecnicamente competenti;

tra questi soggetti non sono inserite due categorie che, in realtà, hanno tutti i requisiti per poterlo essere: si tratta dei periti agrari e degli agrotecnici;

impegna il Governo

ad estendere, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3838-

A, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ai periti agrari ed agli agrotecnici.

**9/3838/2.**

Pecoraro Scanio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza per aumentare l'organico del contingente aggiuntivo di altri tre flinzionari regionali designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

**9/3838/3.**

« Fratta Pasini, Bergamo ».

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza per:

perseguire maggiore visibilità alle regioni di dimensioni minori nel contesto del Parlamento Europeo per favorirne il processo di legittimazione democratica;

considerare anche una diversa delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali allo scopo di agevolare la rappresentanza anche delle regioni minori.

**9/3838/4. (Nuova formulazione)**

Bergamo.

La Camera,

premesso che:

il 14 luglio la Francia celebra la propria festa nazionale nella ricorrenza della data della presa della Bastiglia;

il valore della rivoluzione francese non può essere ristretto entro i confini di quel solo Paese, in quanto ha rappresentato l'affermazione dei diritti universali di libertà, di uguaglianza e di solidarietà che sono alla base delle moderne democrazie

ed ha avviato un processo storico che, coinvolgendo tutti i popoli d'Europa, ha portato attraverso un lungo e difficile percorso all'affermarsi dei moderni sistemi democratici;

anche sulla base di quei princìpi, a partire dal dopoguerra e con il trattato di Roma, si è dato il via alla costruzione dell'Europa unita;

il processo di unificazione europea è ormai entrato in una fase decisiva a partire dal trattato di Maastricht, rafforzato nei suoi contenuti sociali dalla recente conferenza di Amsterdam;

è di grande importanza per la sua riuscita una piena e convinta partecipazione delle popolazioni europee al progetto unitario e tale partecipazione potrebbe essere rafforzata dall'indizione di una giornata celebrativa dell'unità europea;

la giornata del 14 luglio appare la più idonea a rappresentare i valori dell'uguaglianza, della solidarietà e della democrazia, largamente condivisi dalla cultura politica e dalla sensibilità dei popoli d'Europa;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa nell'ambito dell'Unione europea affinché sia indetta la festa dell'unità europea, da celebrarsi il 14 luglio di ogni anno.

**9/3838/5.**

« Battaglia, Caccavari, Basso, Valpiana, Faggiano, De Cesaris, Attili, Bielli, Gatto, Alveti, Vignali, Acciarini, Buffo, Aloisio, Barbieri, Giacco, Bolognesi, De Benetti, Procacci, Cutrupò, Galletti, Petrini, Mangiacavallo, Volpini, Sbarbati, Raffaelli, La Malfa, Pezzoni, Biricotti, Lumia ».

La Camera,

visto che è in corso di discussione in sede UE la proposta di nuove direttive del

Consiglio relative al miele presentata alla Commissione il 30 maggio 1996;

considerato che il punto 2 dell'articolo 2 prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere la « menzione dell'indicazione del paese di origine » per il miele non originario della Comunità;

valutato che questa proposta lascia scoperta la esigenza di trasparenza e di chiarezza informativa del consumatore per la etichettatura dalle miscele di miele comunitario ed extracomunitario con palese danno per i consumatori,

impegna il Governo:

a sottoporre all'attenzione della sede UE l'esigenza di un ampliamento della norma di cui al punto 2 dell'articolo 2 con estensione anche alla miscela di miele comunitario ed extracomunitario.

**9/3838/6**

Tattarini, Nardone, Sedioli.

La Camera,

nell'ambito dell'esame del provvedimento « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee-legge comunitaria 1995-97 ».

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali seguano corsi di formazione sul benessere degli animali.

Impegna altresì il Governo ad adottare le opportune misure affinché macellazioni rituali non siano eseguite da privati cittadini né in luogo pubblico né in luogo privato.

**9/3838/7.**

Procacci, Bandoli.

La Camera,

premesso che:

la legge 2 agosto 1982, n. 527, regola la produzione, denominazione e com-

mercializzazione degli aceti. Essa fu emanata a modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65 allorchè con una sentenza della Corte di giustizia l'Italia fu condannata per non ammettere la commercializzazione di aceti differenti dall'aceto di vino;

la legge n. 527/82, nella sua stesura originale, tratta dei prodotti definiti come «agri di ..», ma a seguito di una seconda sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia, con la legge 6 giugno 1986, n. 258, fu stabilito che le parole «agro di...» venissero sostituite ovunque dalle parole «aceto di...»;

poichè fino ad allora in Italia si conosceva solo la produzione di aceto di vino, il legislatore ritenne di offrire una garanzia a questa produzione vietando la detenzione di aceti provenienti da altre materie prime nella stessa unità produttiva, le tipologie più famose sono l'aceto di mele e l'aceto di alcol, ma qualunque materia prima di origine agricola fermentescibile può dar luogo, con una doppia fermentazione, prima alcolica, poi acetica, ad un aceto;

il divieto contenuto nell'articolo 2, comma 2, della legge n. 527/82, nel corso degli anni, è divenuto un ostacolo per la produzione nazionale di aceti, che non può offrire una gamma più ampia di prodotti se non realizzando tanti stabilimenti quante sono le differenti tipologie di aceti che vorrebbe offrire; i produttori europei hanno la possibilità di realizzare nella

stessa unità produttiva aceti, salse, condimenti ed altri prodotti alimentari tra i cui ingredienti è presente l'aceto, senza che per questo debbano sottostare a controlli particolari da parte delle autorità di vigilanza;

in Italia, tutt'oggi, è obbligatorio per il produttore di aceto di vino informare l'ispettorato repressioni frodi competente per territorio dell'arrivo in azienda del vino da trasformare in aceto, che così viene campionato e sigillato e solo dopo l'esito delle analisi dell'ispettorato, dai serbatoi vengono rimossi i sigilli e si può iniziare il processo di acetificazione;

offrendo la possibilità ai produttori italiani di aceto di elaborare differenti tipologie di aceto alimentare in uno stesso impianto, si darebbe loro la libertà di abbassare i costi di produzione e di divenire più competitivi nei confronti della concorrenza internazionale, soprattutto per l'aceto di vino, che è indubbiamente il migliore e di cui l'Italia vanta una delle migliori tradizioni:

impegna il Governo

ad adoperarsi per abrogare, eventualmente tramite i provvedimenti di legislazione delegata ai sensi della «legge Bassanini», i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 527, così come modificata dalla legge 6 giugno 1986, n. 258.

**9/3838/8.** Di Stasi, Pecoraro Scanio.